

**TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VII - SENTENZA DEL 5 DICEMBRE 2006, N. 10399:
legittimità degli interventi di ripristino, autorizzati dalla Capitaneria di porto ex art. 55 cod. nav., per opere ricadenti nella “fascia di rispetto” del demanio marittimo.**

L'articolo 55 del codice della navigazione, nel subordinare ad autorizzazione del capo del compartimento “l'esecuzione di *nuove opere* entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati sul mare”, e nel prevederne - in mancanza - la rimessione in pristino ai sensi dell'articolo 54 cod. nav. (che si riferisce alle “occupazioni e innovazioni abusive”), appare finalizzato ad impedire che nella fascia di rispetto vengano operate trasformazioni del territorio attraverso l'edificazione di nuovi manufatti o la modificazione esteriore di quelli esistenti.

Tale esigenza, tuttavia, si arresta di fronte a quegli interventi che, in quanto rivolti a semplici modifiche interne di fabbricati preesistenti, non comportino alcuna modifica dell'assetto esteriore dei luoghi, trattandosi di interventi che non sono in grado di ledere l'interesse pubblico a presidio del quale è posta la norma in esame.

Si deve trattare in definitiva di interventi che, indipendentemente dalla loro rilevanza sul piano urbanistico-edilizio (la cui valutazione è rimessa all'autorità comunale, competente in materia), non configurano comunque la fattispecie della “nuova opera” considerata dall'articolo 55 del codice della navigazione: « Con l'espressione “nuova opera” contenuta nell'art. 55 c. nav., il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare a tutte le esigenze durevoli di chi ne ha la disponibilità » (T.A.R. Campania - Salerno, 8 agosto 1997, n. 500).



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, composto dai Magistrati:

dott. Francesco Guerriero	Presidente
dott. Leonardo Pasanisi	Consigliere <u>Rel.</u>
dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli	Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2136/2002 R.G., proposto da

Antonino Caputo, in qualità di legale rappresentante della società “Baia di Nerano” s.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Saverio Esposito, con il quale elettivamente domicilia in Piano di Sorrento, al Corso Italia n. 319, ma con domiciliazione da intendersi effettuata presso la Segreteria di questo Tribunale, in Napoli, piazza Municipio, ai sensi dell’art. 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;

contro

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici pure per legge domicilia in Napoli, alla via Diaz, n. 11;

per l'annullamento, previa sospensione:

<<dell'ordinanza n. 1 emessa dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia il 4/1/2002, nonché di tutti i provvedimenti precedenti, preordinati, connessi e conseguenti>>.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 2428 del 15 maggio 2002 e n. 526 del 4 maggio 2005;

Visto il verbale di sopralluogo congiunto redatto in data 10 ottobre 2005, in esecuzione dell'ordinanza n. 526 del 4 maggio 2005;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'articolo 26, comma 4, della legge n. 1034 del 1971;

Uditi alla pubblica udienza del 15 novembre 2006 (relatore il Consigliere Leonardo Pasanisi) gli avvocati di cui al relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 25 febbraio 2002 e depositato il successivo giorno 27, il signor Antonino Caputo, nella qualità di legale rappresentante della società Baia di Nerano s.r.l., ricorreva innanzi a questo Tribunale contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata chiedendone, previa sospensione, l'annullamento.

Al riguardo il ricorrente esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

- che, con nota del 30 agosto 2001, la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia gli aveva contestato di avere iniziato nei suoi locali di Marina del Cantone (via Cantone n. 49, Massalubrense, dove gestiva attività di

ristorazione), alcune opere abusive, in violazione degli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione;

- che tali opere consistevano: 1) nell'abbassamento di circa 60 centimetri della quota di calpestio dell'intero locale cucina ed attiguo locale lavaggio stoviglie nonché nella realizzazione di una nuova parete in mattoni forati nel vano di collegamento tra la cucina e la sala ristorante, previa demolizione della precedente parete; 2) nell'ampliamento del locale lavaggio stoviglie mediante realizzazione di un arco in muratura; 3) nella demolizione del preesistente locale bagno e nella realizzazione di due nuovi locali WC in ampliamento;
- che tale nota era stata notificata ad esso Antonino Caputo e non alla società Baia di Nerano s.r.l.;
- che, con l'impugnata ingiunzione n. 1 del 4 gennaio 2002, l'amministrazione intimata, richiamando la suddetta precedente nota del 30 agosto 2001, aveva ingiunto alla società ricorrente di sgomberare e di rimettere in pristino stato la zona al confine (entro la fascia di 30 metri) dell'area demaniale marittima dall'abuso in questione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica.

Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'impugnato provvedimento con i seguenti motivi:

1) *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 55 del codice della navigazione anche in relazione agli artt. 10 e 26 della legge n. 47/85, 31 della legge n. 457/78, 2 comma 60 della legge n. 662/96, alla legge regionale n. 19/01 - violazione del principio del giusto procedimento - Carenza istruttoria - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Carenza di motivazione.* Nella fattispecie in esame, gli interventi realizzati dalla società ricorrente consisterebbero tutti in modifiche interne al fabbricato, nel rispetto di volume, superficie e sagoma esterni. Non sarebbe quindi applicabile la

richiamata disposizione di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, che si riferirebbe unicamente all'ipotesi di esecuzione di nuovi volumi o nuove fabbriche entro la zona di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo.

2) *Violazione e falsa applicazione dell'articolo 55 del codice della navigazione in relazione agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 - Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del giusto procedimento - Carenza istruttoria - Carenza di motivazione.* La Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia avrebbe omesso di comunicare alla società ricorrente l'avvio del procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnato provvedimento.

In data 8 maggio 2002, si costituiva in giudizio, con controricorso di forma, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il quale successivamente depositava memoria difensiva e documenti, chiedendo la reiezione del ricorso. A parere della resistente amministrazione statale, non sussisterebbero i vizi denunciati sia perché l'articolo 55 del codice della navigazione sarebbe applicabile in relazione a tutte le opere eseguite entro la fascia di rispetto dei 30 metri dal confine del demanio marittimo (senza distinguere tra opere interne ed opere esterne), sia perché l'ordinanza impugnata sarebbe stata preceduta da rituale comunicazione di avvio del procedimento (costituita dal foglio n. 1697/20576 del 30 agosto 2001, notificato in data 8 novembre 2001).

Con ordinanza n. 2428 del 15 maggio 2002, la sezione quarta di questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare.

Con ordinanza n. 526 del 4 maggio 2005, questa Sezione disponeva verifica, al fine di accertare se le opere abusive in questione avessero comportato o meno aumenti di superficie e/o di volume rispetto ai manufatti preesistenti.

La disposta verifica veniva eseguita in data 10 ottobre 2005 ed il relativo

verbale veniva depositato in giudizio il successivo giorno 17.

Alla pubblica udienza del 15 novembre 2006, il ricorso veniva introitato in decisione.

DIRITTO

Invertendo l'ordine delle censure formulate dal ricorrente, deve essere affrontata preliminarmente la questione concernente la dedotta violazione dell'articolo 7 della legge n. 241 del 1990, che precede logicamente la successiva questione di merito, affrontata con il primo motivo di ricorso.

La censura non è fondata.

Dalla documentazione depositata in giudizio dalla resistente amministrazione statale risulta infatti che l'impugnata ingiunzione di sgombero (notificata al signor Caputo Antonino nella sua qualità di Presidente *pro tempore* della società “Baia di Nerano” s.r.l.) è stata preceduta da rituale comunicazione di avvio del procedimento, notificata al medesimo signor Caputo Antonino con nota della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia n. DE/1697/20576 del 30 agosto 2001.

Il fatto poi che la suddetta comunicazione sia formalmente rivolta nei confronti del signor Caputo Antonino (senza l'indicazione della riferita qualità) è irrilevante, atteso che nella stessa viene comunque richiamata la notizia di reato n. 2/2001 del 23 aprile 2001, nella quale si fa a sua volta espressamente riferimento alla suddetta qualità del medesimo signor Caputo Antonino (di Presidente e legale rappresentante della società “Baia di Nerano” s.r.l.).

Nessun dubbio può pertanto sussistere, né sul piano formale, né su quello sostanziale, che il signor Caputo Antonino, nella riferita qualità, sia stato messo in condizione di partecipare al procedimento conclusosi con l'adozione dell'impugnata ordinanza di sgombero.

Ciò posto, deve invece essere condivisa la prima censura.

Secondo la giurisprudenza formatasi sul punto, le mere opere interne non necessitano della preventiva autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del demanio marittimo.

<<Non occorre il rilascio da parte della Capitaneria di Porto dell'autorizzazione di cui all'art. 55 c.nav. tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un vecchio manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero alla ristrutturazione del bene, rimanendo inalterata la struttura della costruzione>> (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 settembre 2002 , n. 7714).

<<Con l'espressione "nuova opera" contenuta nell'art. 55 c. nav., il legislatore ha inteso riferirsi a tutti i manufatti ancorati stabilmente al suolo e destinati a soddisfare a tutte le esigenze durevoli di chi ne ha la disponibilità>> T.A.R. Campania Salerno, 08 agosto 1997 , n. 500).

Il Collegio condivide il cennato orientamento.

L'articolo 55 del codice della navigazione, nel subordinare ad autorizzazione del capo del compartimento "l'esecuzione di *nuove opere* entro una zona di 30 metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati sul mare", e nel prevederne, in mancanza, la rimessione in pristino ai sensi dell'articolo precedente (che si riferisce alle "occupazioni e innovazioni abusive"), appare infatti evidentemente finalizzato ad impedire che nella fascia di rispetto vengano operate trasformazioni del territorio attraverso l'edificazione di nuovi manufatti o la modificazione esteriore di quelli esistenti.

L'esigenza di tutela cui è sottesa la norma in esame è chiaramente correlata all'interesse pubblico ad una gestione programmata e condivisa del demanio marittimo.

Tale esigenza, tuttavia, si arresta di fronte a quegli interventi che, in quanto rivolti a

semplici modifiche interne di fabbricati preesistenti, non comportino alcuna modifica dell'assetto esteriore dei luoghi, trattandosi di interventi che non sono in grado di ledere l'interesse pubblico a presidio del quale è posta la norma in esame.

Orbene, nella fattispecie in esame, è pacifico (giusta quanto accertato dalla verifica disposta da questo Tribunale in corso di causa, i cui esiti sono agli atti del giudizio) che le opere oggetto dell'impugnata ordinanza di sgombero <<hanno comportato ampliamento di superfici e volumi *interni* alla struttura esistente e non hanno modificato la sagoma esterna né l'aspetto esteriore della parte del piano terra del fabbricato in questione>>.

Si tratta pertanto di interventi che, indipendentemente dalla loro rilevanza sul piano urbanistico-edilizio (la cui valutazione è rimessa all'autorità comunale, competente in materia), non configurano comunque la fattispecie della "nuova opera" considerata dall'articolo 55 del codice della navigazione, posta a fondamento dell'impugnata ingiunzione.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza n. 1 emessa dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia il 4/1/2002.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2136/2002 R.G.), lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnata ordinanza n. 1 emessa dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia il 4/1/2002.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 15 novembre 2006.

Il Presidente

dott. Francesco Guerriero

Il Consigliere est.

dott. Leonardo Pasanisi